

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 08/11/2017

OGGETTO: RIADOZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA ALLO SUA DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI ARENILI IN ZONA G2 DEL VIGENTE PRG.

In continuazione di seduta

risultando presenti

GIUSEPPE NICCOLI	P	GIACCHELLO GRAZIELLA	A
FIORITO ALESSANDRO	P	REPETTO AMBROGIO	P
BELLISIO JESSICA	P	FOSSATI LUCIO	P
BARISONE PIERA	P	MANZINO DEBORA	P
POLLERO ENRICO	P		
TISSONE RINALDO	P		
CANEVA SIMONA	P		



OGGETTO : RIADOZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA ALLO SUA DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI ARENILI IN ZONA G2 DEL VIGENTE PRG.

IL CONSIGLIERE FIORITO ALESSANDRO ESCE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN QUANTO INTERESSATO PERSONALMENTE ALL'ARGOMENTO DI CUI IN OGGETTO, PERTANTO SONO PRESENTI NOVE CONSIGLIERI.

Il Presidente, in prosecuzione di seduta procede alla disamina del quinto punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco che richiama per sommi capi la proposta depositata e pertanto:

PREMESSO che:

- il Comune di Noli con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 marzo 2106 ha adottato una variante normativa allo SUA di iniziativa pubblica denominato "Piano Particolareggiato degli arenili" relativo alla zona G2 art. 24.2 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Noli rubricato: "*litorale con attrezzature e impianti*" approvato dalla Provincia di Savona con Decreto Dirigenziale n. 3339/2008 del 07.05.2008;

- la delibera di adozione n. 20 del 30 marzo 2016 comprensiva degli elaborati grafico-normativi sono stati depositati a libera visione del pubblico e regolarmente pubblicati nell'albo pretorio online e sul BURL dal 25 maggio 2017 al fino al 23 giugno 2016 per eventuali osservazioni da trasmettere al protocollo comunale da parte di chiunque ne avesse interesse;

- entro il periodo di pubblicazione degli atti, sono pervenute nr. 2 osservazioni: in data 21 giugno 2016 prot. 8102 un'osservazione articolata a firma congiunta Sigg. Becco Guido, Scipioni Mariangela e in data 23 giugno 2016 prot. 8361 un'osservazione articolata a firma congiunta Sindaco Niccoli Giuseppe e Capogruppo di minoranza Repetto Ambrogio ove, per entrambe le osservazioni, sono stati suggeriti e proposti ulteriori correttivi e/o aggiornamenti da inserire nelle norme da osservare entro la zona G2 del PRG;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Noli con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30 gennaio 2017 ha proceduto all'esame delle due osservazioni pervenute nel corso della pubblicazione, con il seguente esito:

Osservazione n. 1, a firma congiunta Sigg. Becco Guido, Scipioni Mariangela (prot. 8102 in data 21 giugno 2016) si controdeduceva per singoli punti:

al p.to 1. contenuto osservazione: "*nell'art. 18 lettera a) – Stabilimento 3 – viene eliminata la previsione relativa ad un "... basamento in pietra grigia di Finale "a spacco" dell'altezza massima di mt. 1 a protezione delle mareggiate*" senza alcuna contestuale misura alternativa, che

evidentemente è fondamentale. Si richiede pertanto di mantenere la versione originaria, e di introdurre in sostituzione, o quale alternativa al materiale di finitura, (pietra grigia di finale difficilmente reperibile), un ventaglio di soluzioni equivalenti sotto il profilo paesaggistico, privilegiando ove possibile, tecniche e materiali biocompatibili anche di produzione industriale”.
Controdeduzione al p.to 1. Non si accoglie. Le ragioni riguardano profili normativi imposti dalla Regione Liguria relativi al divieto di installare nuove opere in muratura sul demanio; inoltre, non si ritengono efficaci altre misure alternative.

al p.to 2. contenuto osservazione: *“nell’art. 18 lettera i) – Cabine – per le cabine fisse, si richiede di inserire, o quantomeno precisare, la possibilità di proteggere le porte con le stesse misure proposte al successivo punto m) del medesimo articolo (PANNELLI DI PROTEZIONE).*
Controdeduzione al p.to 2. Non si accoglie. Le motivazioni riguardano la tutela e la salvaguardia degli aspetti estetici e di pubblico decoro lungo il litorale.

Al p.to 3. contenuto osservazione: *“nell’art. 18 lettera n) – MURETTI DI PROTEZIONE – è stato eliminato, mentre gli stessi risultano di evidente e fondamentale importanza, soprattutto in considerazione della continua erosione dell’arenile e della totale assenza di infrastrutture protettive a mare. Si richiede pertanto il ripristino della versione vigente e/o l’adozione di previsioni equivalenti.*

Controdeduzione al p.to 3. Si respinge. Tali manufatti risultano in contrasto con la normativa regionale ove pone il divieto di installare nuove opere in muratura sul demanio; inoltre, come già affermato nella controdeduzione al p.to 1., non si ritengono efficaci altre misure alternative.

al p.to 4. contenuto osservazione: *“dell’art. 22 lettera 9 – si richiede la riformulazione dell’ultimo paragrafo come segue: (in blu le modifiche): “ L’intervento dovrà essere realizzato ~~rivestendo in pietra grigia~~ con intonaco e tinteggiatura delle pilastrature e tamponando i vuoti con pannelli realizzati con telaio in acciaio inox satinato o zincato e verniciato ~~di colore bianco~~ a doghe orizzontali in legno naturale trattato con impregnante ~~colore teak, noce o castagno~~ in alternativa le bucatore potranno essere risagomate e ristrette rispetto alle attuali. in funzione delle reali esigenze dell’uso e seguendo uno schema unitario o comunque tale da renderne il prospetto equilibrato, mediante muratura intonacata e tinteggiata; il tutto secondo un progetto preferibilmente unitario e comunque vincolante concordato con l’amministrazione comunale che stabilisca norme puntuali definitive.”*

Controdeduzione al p.to 4.

Per quanto riguarda il prospetto dei magazzini posti sotto la galleria paramassi S.S. Aurelia si dovrà procedere con una progettazione unitaria con regia pubblica ove le bucatore poste sul fronte siano, nel caso di una loro risagomatura e ridimensionamento, mantenute a vista con individuazione del disegno originario della centina dell’arco. La muratura intonacata e tinteggiata. Le chiusure dei varchi d’accesso dovranno essere realizzate in legno impregnato e/o verniciato.

“Infine, con riferimento al parcheggio di scoglio Gaverri e alla viabilità di collegamento da piazzale Rosselli, si richiede di esplicitarne:

- a) la chiusura notturna a fini di sicurezza, (nel periodo estivo n.d.r.)
- b) la chiusura totale nel periodo invernale del parcheggio di scoglio Gaverri,
- c) la manutenzione del fondo viabile (della sola strada) a spese equamente ripartite fra amministrazione comunale e concessionari (considerato l’uso pubblico del periodo invernale),
- d) l’assegnazione di altro sito per le funzioni collegate alla nettezza urbana, funzioni in oggi assolte dal magazzino contiguo a scoglio Gaverri.”

Controdeduzione al p.to 4. p.ti a), b), c) e d):

a) Per quanto riguarda la strada, la chiusura notturna a fini di sicurezza, nel periodo estivo è rimessa alle valutazioni dei concessionari che ne risultano responsabili ai fini dell'utilizzo a favore della propria utenza. Nel periodo invernale si ritiene che la strada, per una piena valorizzazione al pubblico uso degli stalli di sosta, debba rimanere aperta anche negli orari notturni.

b) Per quanto riguarda il parcheggio in loc. Gaverri, una volta avviati e conclusi i lavori previsti dallo SUA con la messa in sicurezza del sito incluso idoneo sistema di illuminazione, si ritiene che non sussistano ragioni per inibirne l'utilizzo nelle ore notturne. Nel medio-tempore dovranno essere adottate idonee misure di protezione di "caduta a mare" in prossimità dello scoglio Gaverri.

Si accoglie, invece, la proposta di chiusura totale nel periodo invernale del parcheggio di scoglio Gaverri, a tutela della pubblica incolumità in caso di condizioni meteo marine avverse.

c) *Si respinge parzialmente. La proposta equivalente ripartizione delle spese fra amministrazione comunale e concessionari in quanto al privato concessionario viene riconosciuto un preponderante beneficio a suo favore offerto dall'opportunità di fruire e disporre di un'area a parcheggio esclusiva adiacente ai propri stabilimenti balneari nel periodo di maggior affollamento di presenze e di traffico dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno durante la stagione estiva. A fronte dell'uso pubblico invernale il Comune farà fronte alle spese connesse alla sola segnaletica stradale verticale.*

d) *Si accoglie. Il nuovo sistema di raccolta, gestito dalla società SAT, prevede siti di ricovero alternativi all'attuale ubicato presso il magazzino contiguo a scoglio Gaverri.*

Osservazione n. 2 - proponente: Comune di Noli a firma congiunta Sindaco Niccoli Giuseppe e Consigliere di minoranza Repetto Ambrogio (prot. 8361 in data 23 giugno 2016)

Punto n. 1):

Scopo dell'osservazione è precisare l'ambito di applicazione territoriale delle norme tecniche di attuazione della variante dello SUA degli arenili nella sua ultima versione adottata con D.C.C. n. 20 del 30.03.2016 ove prevedono la futura applicazione del regolamento delle esternalità commerciali alle attività balneari/attività di somministrazione presenti sulla passeggiata a mare di Noli per come indicato all'art. 22 ultimo comma di seguito riportato:

"All'atto del rinnovo delle concessioni demaniali rilasciate a privati per il mantenimento di stabilimenti balneari e/o chioschi bar insistenti sulla passeggiata a mare, è fatto obbligo per i titolari di adeguare gli arredi mobili (sedie, tavoli, vasi, etageres, posacenere, etc..) a quanto previsto dal vigente Regolamento delle Esternalità commerciali del Comune di Noli ad integrazione di quanto già disciplinato dal presente art. 21."

Tale osservazione scaturisce da un comune intento espresso nel corso del Consiglio comunale nella seduta del 30.03.2016 ove i consiglieri -di maggioranza e di minoranza- hanno concordato l'opportunità di valutare congiuntamente una proposta di modifica al testo delle norme di attuazione della variante dello SUA degli arenili idonea a porre chiarezza sulla demarcazione delle aree demaniali da assoggettare alla disciplina dettata dal regolamento delle esternalità commerciali in oggi vigente nel restante territorio comunale.

Da un'analisi compiuta anche con il supporto degli uffici comunali è stata elaborata una nuova formulazione della disposizione normativa di seguito riportata:

"All'atto del rinnovo delle concessioni demaniali rilasciate a privati per il mantenimento di stabilimenti balneari e/o chioschi bar insistenti sulla passeggiata a mare, è fatto obbligo per i titolari di adeguare gli arredi mobili (sedie, tavoli, vasi, etageres, posacenere, etc..) a quanto

previsto dal vigente Regolamento delle Esternalità commerciali del Comune di Noli – ambito centro storico zona A1 del PRG ad integrazione di quanto già disciplinato dal presente art. 21.”

La definita demarcazione viene meglio evidenziata mediante una linea dividente evidenziata con colore rosso tracciata sulla cartografia allegata.(Elab. 23a) 23b) e 23c)).”

Accolta.

Punto n. 2):

Scopo dell'osservazione è prevedere una omogeneità estetica sugli arredi utilizzati dai pescatori professionisti presso le aree deputate alla vendita dei prodotti ittici sulla passeggiata a similitudine di quanto previsto per i produttori agricoli dal vigente regolamento comunale per la vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Gli ombrelloni potranno essere impiegati nella sola ipotesi di comprovata avaria temporanea del sistema di ombreggiamento “a vela” esistente.

Si propone di introdurre all'art. 22 1° comma un nuovo punto (n. 14) di cui si riporta il possibile contenuto:

14. PUNTO DI PRIMA VENDITA DEL PESCATO

Gli eventuali ombrelloni e/o gazebo impiegati dai pescatori professionisti durante la vendita dei prodotti ittici presso il punto di prima vendita del pescato presente sulla passeggiata, utilizzabili esclusivamente in caso di comprovata avaria temporanea del sistema di ombreggiamento “a vela” esistente dovranno avere obbligatoriamente telo di copertura di colore bianco.

Accolta.

RITENUTO che:

l'aggiornamento della normativa di attuazione del “Piano Particolareggiato degli arenili” relativo alla zona G2 è improntata a “*limitata a modifiche normative di carattere edilizio della zona e dei tipi di intervento ivi ammessi, che non determina mutamenti destinazione d'uso, né della capacità insediativa complessiva della zona stessa, previsti dello strumento urbanistico generale*”, che sono consistite, in particolare:

- nel recepire alcune proposte avanzate dall'Associazione Balneari di Noli in data 11/02/2016 pervenute al protocollo comunale n.1634, finalizzate alla modifica delle norme in merito a: rampe, dehors, basamenti, elementi divisorii, pannelli di protezione, muretti di protezione, fioriere, arredi, illuminazione percorsi accesso mare al fine di garantire migliore fruibilità e adattabilità delle aree demaniali in concessione;
- adeguare la normativa di Piano conformemente al divieto di realizzazione nuove opere in muratura introdotto all'art.11/quinquies della L.R. n.13/99 e s.m.i.;
- modificare l'art. 22 inerenti “altri manufatti entro il perimetro di SUA” commi 5, 8, 9, 10 e 11 riguardanti: “*Magazzini ex Anas, Galleria paramassi, Magazzini sottostanti la galleria paramassi, Strada per Gaverri, Parcheggio Gaverri*”;

VISTA la nota pervenuta dalla Regione Liguria in data 13 ottobre 2017, prot. n. 329667 acquisita in pari data al protocollo comunale al n. 13403 ove veniva comunicato che: “ [...] *in esito ad approfondimento istruttori, è emerso che codesta Amministrazione ha assunto la deliberazione di decisione sulle osservazioni pervenute oltre il termine di novanta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 6, comma 2, della l.r. 24/1987 e s.m.*”;

RITENUTO di dover pertanto procedere alla riadozione della variante normativa allo SUA di iniziativa pubblica denominato “Piano Particolareggiato degli arenili” relativo alla zona G2 art. 24.2 delle N.T.A. del vigente P.R.G. con recepimento delle controdeduzioni alle due osservazioni presentate già discusse e trattate dal Consiglio comunale con D.C.C. n. 4 del 30 gennaio 2017 con conseguente effettuazione degli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 2, della l.r. 24/1987 e s.m. in vista della successiva approvazione regionale;

VISTA la legge regionale n. 24/1987 e s.m.i. che disciplina la redazione degli strumenti urbanistici attuativi (SUA) e loro varianti ove si descrivono gli elaborati e le procedure di applicazione normativa;

DATO ATTO che l’approvazione della variante normativa allo SUA degli arenili, adottata con D.C.C. n. 20 del 30/03/2016 e successiva D.C.C. n. 4 del 30/01/2017 , si compone del seguente elenco elaborati, depositati agli atti d’ufficio:

- Elaborato 1A -Relazione illustrativa - aggiornata 2016
- Elaborato 2A -Norme di Attuazione - vigenti 2008
- Elaborato 2B -Norme di Attuazione - aggiornate 2016
- Elaborato 2C -Norme di Attuazione - aggiornate 2016 - raffronto tra testo vigente e testo modificato;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO l’art.42, comma 1, del D.Lvo 267/2000;

VISTA la Legge regionale n. 24/1987 e s. m. e i.;

VISTA la Legge regionale n. 36/1997 e s. m. e i.;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente apre la discussione;

Il Consigliere Repetto fa presente che la parte politica dovrebbe vigilare ed evitare che si verificino ritardi del genere.

A questo punto il Presidente, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, pone ai voti la proposta che registra le seguenti risultanze:

- CONSIGLIERI PRESENTI: N. 09
- CONSIGLIERI VOTANTI: N. 06
- VOTI FAVOREVOLI: N. 06
- VOTI CONTRARI: N. ==
- CONSIGLIERI ASTENUTI: N. 03 (Fossati, Manzino, Repetto)

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.

DI DARE ASSENSO per tutte le motivazioni sopraindicate, alla riadozione della variante normativa prevista dall'art. 4 e art. 8 della legge regionale n. 24/1987 e s.m.i. di attuazione dello SUA di iniziativa pubblica del Piano Particolareggiato- SUA degli arenili in zona G2 del vigente PRG e costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1A -Relazione illustrativa- aggiornata 2016
- Elaborato 2A -Norme di Attuazione - vigenti 2008
- Elaborato 2B -Norme di Attuazione - aggiornate 2016
- Elaborato 2C -Norme di Attuazione - aggiornate 2016 - raffronto tra testo vigente e testo modificato.

DI RECEPIRE gli esiti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 di “Presenza d’atto con accoglimento” delle controdeduzioni espresse sulle due osservazioni esaminate nel corso della seduta consiliare.

DI PROCEDERE al deposito e alla ripubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 24/1987 e s.m.i., compresa la documentazione ad esso allegato comprensiva del recepimento delle controdeduzioni alle due osservazioni pervenute e già discusse e trattate dal Consiglio comunale con D.C.C. n. 4 del 30 gennaio 2017, in particolare:

- entro 15 gg. dalla data di esecutività della presente deliberazione deposito presso la segreteria comunale per 15 gg. consecutivi a libera visione del pubblico previo avviso da affiggersi all’Albo Pretorio Comunale da pubblicarsi nel B.U.R.L. o su altra forma di diffusione a livello regionale;
- fino a 15gg. dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate osservazioni e/o opposizioni da parte di chiunque vi abbia interesse;
- entro i successivi giorni 90 (novanta) il Consiglio Comunale delibera circa le osservazioni/opposizioni eventualmente pervenute.

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica Sviluppo Urbanistico il compimento degli atti necessari per l’espletamento dell’iter procedimentale, previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia ai sensi della legge regionale n. 24/1987 e s.m.i.

DI DARE ATTO che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;



- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra a sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

DI DICHIARARE, con *separata ed unanime* votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) motivandosi come segue: in quanto ritenuta necessaria per una revisione della normativa a favore dell'economia locale del settore turistico ricettivo balneare.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale a cura della Segreteria comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimiliano MORABITO

IL SINDACO
dott. Giuseppe NICCOLI

La seduta continua

A QUESTO PUNTO SI DA ATTO CHE RIENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE, IL CONSIGLIERE FIORITO ALESSANDRO, PERTANTO ALL'ESAME DEL PROSSIMO PUNTO ***SONO PRESENTI 10 CONSIGLIERI.***

Documento informatico firmato digitalmente